

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE:****CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE, AI SENSI DEL
COMMA 6 ART. 2490 CC, DELLA SOCIETA' LA QUERCETA SRL IN
LIQUIDAZIONE****IL CONSERVATORE**

- visti gli art. 2188 e seguenti del c.c. recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- visto l'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la legge 18.06.2009 n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- visto l'art. 40 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dall'art. 2490 sesto comma del Codice civile, è disposto con determinazione del Conservatore;
- visto l'art. 2490 c.c. comma 6, che prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese per le società in fase di liquidazione che non abbiano depositato il bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
- verificato che la società in oggetto si trova nella situazione prevista dall'art. 2490 c.c., comma 6;



- considerato che l'ufficio Registro Imprese ha provveduto a dare notizia dell'apertura del procedimento di cancellazione d'ufficio, tramite raccomandata A/R prot 13466/2026 all'indirizzo di residenza del liquidatore/socio risultante dalle ricerche anagrafiche effettuate, e mediante pubblicazione all'albo camerale on line della Camera di Commercio per trenta giorni consecutivi (dal 21.04.2026 al 21.05.2026);
- considerato che le società è stata invitata, nelle modalità sopra descritte, ad effettuare il deposito dei bilanci d'esercizio mancanti, ovvero a presentare documentate memorie scritte, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento;
- rilevato che il suddetto termine è decorso senza che la società abbia depositato i bilanci di esercizio mancanti, né sono pervenute controdeduzioni;
- verificata, al tempo stesso, l'esistenza di beni iscritti in pubblici registri;
- tenuto conto, altresì, della giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione, Sezioni Unite (sentenze n. 6072/2013, n. 4062/2010, n. 4040/2010 e n. 4061/2010) che in merito alla successione di rapporti giuridici ancora pendenti in caso di cancellazione di società dal registro delle imprese sancisce: *«Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».*
- ritenuto pertanto che si possa provvedere alla cancellazione dal Registro Imprese della società LA QUERCETA SRL in liquidazione iscritta al REA GR 126288;
- condivisa l'istruttoria con il responsabile del procedimento;



DETERMINA

- di procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese della società LA QUERCETA SRL in liquidazione iscritta al REA GR 126288, ai sensi dell'art. 2490, comma 6 del Codice civile;
- di notificare copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, entro 8 gg. dall'adozione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 c 7 del D.L. 16.07.2020 n. 76.

Livorno 04.06.2026

IL CONSERVATORE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)